

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 2 maggio 2016, in Roma presso la Sede di Unindustria

*tra*

Accenture HRS S.p.A., assistita da Unindustria

*e*

la SLC CGIL, la FISTEL CISL, la UILCOM UIL, Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU,

*premesso che:*

- la Società, opera nel campo dei servizi di *outsourcing* per l'amministrazione e gestione del personale;
- il mercato dell'*outsourcing*, estremamente competitivo per la presenza di player come le *software house*, e i *provider* ITO e BPO, è un mercato maturo e consolidato e sta attraversando, da diversi anni, una fase critica, riconducibile alla elevata competizione tra aziende e alla conseguente riduzione dei volumi dei servizi e alla erosione dei prezzi di mercato;
- tale scenario si è ulteriormente aggravato nel corso degli ultimi tre anni, per effetto della crisi economica generale, che ha accentuato le predette tendenze;
- le opportunità che potrebbero essere colte sul mercato hanno tempi di maturazione mediamente lunghi (durata media delle gare 9-15 mesi), considerando i costi e i rischi associati per i Clienti ad un cambio di provider, nonché la ciclicità annuale del *payroll*;
- in linea con le tendenze del mercato di riferimento, la Società ha registrato una contrazione dei volumi e dei servizi gestiti, nonché dei prezzi unitari degli stessi;
- la permanenza sul mercato, in assenza di una auspicata inversione di tendenza degli elementi all'origine dei precedenti piani di riorganizzazione rendono necessario un ulteriore intervento di rivisitazione della struttura operativa della Società e dei costi ad essa associati. Ciò nell'ottica di raggiungere un equilibrio di gestione, che le precedenti azioni non hanno purtroppo interamente realizzato;

*Handwritten signatures and initials:*  
Left side: *Unindustria*, *CGIL*, *CISL*, *UIL*, *UILCOM*, *RSU*  
Right side: *gn*, *HL*, *RS*, *g*, *g*

- si rende quindi necessario continuare a focalizzare l'attenzione della Società sull'introduzione di modelli operativi in grado di garantire ai clienti elevati standard qualitativi attraverso la continua innovazione tecnologica e di processo e nell'assoluto rispetto di prezzi giudicati sostenibili in relazione al mercato competitivo di riferimento;
- l'Azienda applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1° febbraio 2013;
- il normale orario di lavoro è di 38 ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

*Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue*

1. In relazione a quanto sopra, le parti concordano sulla gestione di n. 10 lavoratori in esubero mediante l'attivazione dell'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014 n.183, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.
2. L'applicazione del Contratto di Solidarietà interesserà tutte le strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale in considerazione del carattere strutturale dello stesso, fatta eccezione per i lavoratori addetti a:
  - Gruppo attività Cliente General Electric
  - Gruppo attività Cliente Accenture
  - Gruppo attività Cliente Auchan
  - Gruppo attività Cliente Unilever
3. L'elenco nominativo di tutto il personale interessato dall'intervento del suddetto Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a n. 151 dipendenti, suddiviso per struttura aziendale, è riportato nell'allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
4. Le parti pertanto concordano che la percentuale di solidarietà media calcolata nell'ambito alle strutture aziendali interessate alla medesima (pari a 151 unità) sarà del 8,2% su base mensile.
5. Nei confronti del personale che alla data del 6 giugno 2016 si trova in regime di distacco (pari a 7 unità), la riduzione dell'orario di lavoro sarà applicata, dal momento del venir meno del distacco stesso, in base alle rispettive strutture organizzative di appartenenza/assegnazione.
6. Il Contratto di Solidarietà decorrerà dal 6 giugno 2016, avrà una durata di 18 mesi, e terminerà il 5 dicembre 2017.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including names like 'Dini', 'Flach', and 'Scliff', along with various stylized initials and marks.

7. L'articolazione della riduzione d'orario sarà di tipo verticale, con giornate intere di sospensione dell'attività distribuite all'interno del mese; all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese.
8. Le riduzioni di orario programmate nonché la modalità di gestione delle stesse potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative, ciò in ragione della specificità dell'attività svolta che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell'intervento stesso. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione scritta della relativa nuova programmazione.
9. E' fatta salva la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato nel presente accordo per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate a picchi di volumi di servizi e/o backlog di servizi o a periodi feriali. In tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il presente accordo e la RSU.
10. Durante la vigenza del presente accordo, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro se non a carattere eccezionale, come previsto dalle normative vigenti.
11. La collocazione dei periodi di solidarietà sarà di norma comunicata dall'Azienda ai singoli lavoratori con cadenza mensile. Le giornate di intervento della solidarietà saranno collocato indicativamente nei giorni di lunedì e di venerdì, fermo restando le esigenze di salvaguardia del servizio.
12. L'Azienda disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.
13. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il Trattamento di Fine Rapporto per il quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 21 comma 5 del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n.183.
14. Nell'arco di vigenza del Contratto di Solidarietà, l'Azienda si adopererà con l'attivazione di percorsi formativi utili a creare i presupposti per l'accrescimento delle competenze dei lavoratori anche al fine di una eventuale ricollocazione interna/esterna.
15. Le Parti concordano sull'opportunità di istituire sessioni periodiche di verifica, con cadenza semestrale, a livello nazionale, ovvero qualora se ne ravvisi la necessità anche

*Polmy*  
*Scusi*  
*obedi*  
*colh*  
*gm*  
*RSU*  
*RSU*  
*RSU*  
*RSU*  
*RSU*  
*RSU*


a livello territoriale, con le Segreterie delle Organizzazioni Sindacali e le RSU firmatarie del presente accordo, sull'andamento applicativo della presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto


Per UNINDUSTRIA




Per la Accenture FRS S.p.A.




Per la SLC-CGIL



Per la FISTel-CISL




Per la UILCom-UIL



Per le RSU

RDP  
Lefop  
Volny  
Leen  
Stank  
ALP



Spett.li  
SLC CGIL  
FISTEL CISL  
UILCOM UIL  
RSU

Facendo seguito alla sottoscrizione del Verbale di Accordo relativo all'utilizzo del contratto di solidarietà di tipo difensivo con decorrenza 6 giugno 2016 e durata di 18 mesi, la Società conferma che non prevede, in tale contesto e alla luce dell'attuale scenario di *business*, per la vigenza del presente accordo e per i sei mesi successivi alla scadenza dello stesso, di dover operare riduzioni dell'organico aziendale tramite licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e di incidere sugli attuali assetti organizzativi aziendali sul territorio.

Inoltre, con riferimento alle modalità di riduzione dell'orario di lavoro nell'ambito del Contratto di Solidarietà su richiamato, la Società conferma che, nell'ambito dei 151 dipendenti interessati allo strumento, un numero massimo di 7 lavoratori potranno essere sospesi in solidarietà con la percentuale massima del 70%, su base volontaria, per tutto l'arco di vigenza dello strumento.

Distinti saluti

Per la Accenture HRS S.p.A.

2/5/16

